

# Il grave conflitto tra consiglieri legittima le dimissioni del resto del cda

L'evenienza determina l'operatività della eventuale clausola "simul stabunt simul cadent", senza eludere le norme sulla revoca degli amministratori

/ Maurizio MEOLI

In presenza di una clausola statutaria che preveda la decadenza dell'intero CdA in caso di **dimissioni della maggioranza** dei consiglieri, i gravi contrasti tra taluni di essi, in grado di incidere sulla adeguata operatività dell'organo gestorio, rendono legittima la scelta delle dimissioni fatta dalla maggioranza dei membri quale strumento assolutamente fisiologico per superare la situazione di difficoltà e consentire la nomina di nuovi amministratori. Di conseguenza, non è possibile ravvisare alcuna "revoca" di amministratori riferibile alla società, rispetto alla quale sarebbe stato legittimo pretendere un'adeguata motivazione. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. [7396/2016](#).

Ai sensi dell'[art. 2386](#) comma 4 c.c., è possibile introdurre nello statuto una clausola che preveda la cessazione dell'intero CdA ove vengano meno taluni amministratori (c.d. clausola "simul stabunt simul cadent"). L'applicazione di tale clausola deve avvenire nel rispetto del principio generale di **buona fede** e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti all'interno della società. Se, invece, è azionata al solo fine di determinare l'estromissione di un amministratore – eludendo, per tal via, l'[art. 2383](#) comma 3 c.c., che prevede l'obbligo di risarcire il danno all'amministratore revocato senza giusta causa – l'applicazione diviene illegittima e non è possibile sfuggire all'obbligo risarcitorio (cfr. Trib. Milano n. [12216/2012](#), Trib. Milano [28 luglio 2010](#), Trib. Milano n. [6836/2010](#)). A tali fini, tuttavia, occorre allegare e provare il presupposto della richiesta di risarcimento, ovvero l'abusivo esercizio del diritto di rinuncia, tralasciando l'elemento, logicamente successivo, della mancanza di una giusta causa di revoca (cfr. Trib. Milano n. [4955/2016](#)).

Nel caso di specie, connotato dalla clausola in questione per il caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori e da un CdA di nove consiglieri, sorsero **forti contrasti** tra il presidente del CdA e quello del Comitato esecutivo. Tali contrasti risuonavano palesemente dal verbale – dedotto in giudizio dalla società – di una delle ultime riunioni dell'organo gestorio. Da esso, infatti, si evinceva, oltre alla forte contrapposizione tra i due consiglieri, anche la presa di posizione del presidente del Collegio sindacale, che si riservava l'adozione delle necessarie iniziative, ivi compresa la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori per garantire maggiore coesione e l'esecutività necessaria per la gestione della società; rilievi condivisi da altri due amministratori.

In esito al medesimo CdA si decideva anche di ritirare

le deleghe conferite al Comitato esecutivo e di revocare al presidente dello stesso e ad un altro consigliere gli incarichi di amministrazione ricoperti in due società controllate. Di lì a pochi giorni, poi, si registrarono le dimissioni della maggioranza degli amministratori, che determinavano la **decadenza dell'intero organo**. Di ciò – trattandosi di società quotata – si dava comunicazione al mercato, sottolineandosi anche l'avvio delle attività necessarie a modificare la composizione degli organi gestori delle controllate, "essendo venuto meno il «pactum fiduciae» con alcuni componenti di tali organi".

Il presidente del Comitato esecutivo/amministratore di una controllata e il consigliere/amministratore dell'altra controllata decidevano di agire contro la società (controllante), ravvisando una revoca **senza giusta causa** da tutti gli incarichi amministrativi ricoperti, con conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti, e ritenendo lesivo della propria immagine, nonché della propria reputazione professionale ed identità personale, il comunicato stampa.

Il Tribunale di Milano rigetta il ricorso. Si osserva, innanzitutto, come la **veemenza** e la **gravità** dei contrasti in grado di incidere sulla adeguata operatività del CdA – come testimoniato anche dalla posizione del sindaco e di altri amministratori – rende pienamente comprensibile e senz'altro giustificata la scelta delle dimissioni fatta dalla maggioranza dei membri, quale strumento assolutamente fisiologico per superare la situazione di difficoltà e consentire la nomina di un nuovo organo gestorio. Il tutto senza che possa ravvisarsi una "revoca" di amministratori riferibile alla società di cui sarebbe stato legittimo pretendere adeguata motivazione. Peraltro, nel caso di specie, l'assemblea non aveva rinominato i precedenti amministratori, tranne uno, designato da un gruppo di minoranza.

Quanto alle revoche dagli incarichi ricoperti nelle **controllate**, si sottolinea come tali atti siano riferibili alle delibere adottate da queste ultime società; e, quindi, come siano tali decisioni, eventualmente, da prendere in considerazione per verificare la rappresentazione o meno di adeguate giustificazioni. In ordine, infine, alla lesione alla immagine per effetto del comunicato stampa, i giudici milanesi osservano come nessuna rilevanza possa essere attribuita ad una comunicazione che si limiti a fare riferimento al sopravvenuto venir meno del "pactum fiduciae"; ovvero ad un dato tipicamente relazionale non implicante, di per sé, alcun giudizio di disvalore sulla persona dei consiglieri revocati.